

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1877

duto che l'onorevole presidente del Consiglio non ha fatto opposizione a questa nostra speranza che, esaminati i fatti, e trovandoli come ho avuto l'onore di esporli, provvederà egli stesso, perchè è nel dovere del potere esecutivo di provvedere, io, per mia parte, mi affido a lui.

**PRESIDENTE.** Ma, onorevole Lazzaro, dica se insiste o no.

Onorevole Correale, insiste nel suo ordine del giorno?

**CORREALE.** Insisto. (*Rumori*)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io non posso accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Correale.

Dopo le dichiarazioni che ho fatte, le quali consistono in questo, che sono disposto a studiare la questione, tanto nell'ordine amministrativo, che nell'ordine legislativo, la proposta dell'onorevole Correale sarebbe un dubbio mosso sulle dichiarazioni del ministro, e perciò io non posso accettarla.

**CORREALE.** Dacchè l'onorevole presidente del Consiglio dà questo intendimento alla mia insistenza, prendo atto delle sue dichiarazioni e ritiro l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Prima di procedere alla discussione degli articoli di questa legge, invito la Camera a votare a scrutinio segreto le altre due leggi: Cessione al comune di Roma di una casa in via San Romualdo, e l'altra, Vendite e permutate di beni demaniali, già votate per alzata e seduta.

Si procede all'appello nominale.

(*Segue la chiama*)

Annuncio alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

Cessione al comune di Roma, mediante corrispettivo, di una casa in via San Romualdo.

Presenti e votanti . . . . .	197
Maggioranza . . . . .	99
Voti favorevoli . . . . .	185
Voti contrari . . . . .	12

(La Camera approva.)

Vendite e permutate di beni demaniali.

Presenti e votanti . . . . .	197
Maggioranza . . . . .	99
Voti favorevoli . . . . .	182
Voti contrari . . . . .	15

(La Camera approva.)

Passiamo ora alla discussione degli articoli della legge per modificazioni all'imposta di ricchezza mobile.

« Art. 1. A cominciare dall'anno 1878 i redditi di ricchezza mobile contemplati nel secondo e nel terzo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, n° 1830, sui quali l'imposta si riscuote per mezzo

di ruoli, allorchè o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente giusta l'articolo 7 dell'allegato N alla legge 11 agosto 1870, n° 5784, eccedano le lire 400, ma non le 800 lire imponibili sono tassati colla detrazione di:

L. 250 imponibili, se eccedono L. 400 imponibili, non L. 500	
» 200     »     »     » 500     »     » 600	
» 150     »     »     » 600     »     » 700	
» 100     »     »     » 700     »     » 800	

« Le detrazioni stabilite da questo articolo non potranno mai cadere sui redditi che furono tenuti a calcolo all'effetto soltanto di determinare il reddito minimo non tassabile, o tassabile con una delle detrazioni stesse. »

**ENGLÉN.** Io sono favorevole a questo articolo con cui si diminuisce la tassa sopra i redditi inferiori, e lo sono tanto più di buon animo, inquantochè l'onorevole ministro delle finanze, e la Commissione hanno dichiarato che questa non è l'ultima parola del Ministero di Sinistra relativa alla legge di ricchezza mobile.

La Sinistra da una data assai più antica della Destra, ha sempre detto che una riforma della legge sulla ricchezza mobile coll'aliquota del 14 circa per cento sarebbe un assurdo; ma si è dovuto per ora limitarsi al semplice assetto della legge, a toglierne i pericoli di abusi, e le vessazioni fiscali.

A ciò si è ridotta l'opera della Commissione; ma a me pare che quest'opera non sia completa, poichè non tutto ciò che può essere pericoloso di arbitrii e di vessazioni dalla parte del fisco è stato eliminato.

E quindi io mi permetterò di proporre qualche emendamento a misura che verranno gli articoli relativi, emendamenti che tendono a non sottrarre nulla all'erario, e giovare al contribuente: a fare che l'erario non esiga meno del giusto, ed il contribuente non paghi più del giusto.

Così ho proposto un emendamento all'articolo primo, e mi riservo di svolgerlo quando esso sarà letto.

**PRESIDENTE.** L'emendamento dell'onorevole Englen è all'ultimo paragrafo e ne parleremo a suo tempo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Muratori.

**MURATORI.** Io ho domandato la parola su questo articolo per fare una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze, e richiamare sulla questione che sto per accennare l'attenzione della Commissione.

Gli uscieri giudiziari per i decreti del 15 marzo e del 3 aprile 1865, per il regolamento generale, per la legge sull'ordinamento giudiziario e per l'ultima legge del 23 dicembre 1875 sono stati dichiarati impiegati dello Stato. Così, nell'esercizio delle